

# NOVITÀ NORMATIVE E PRASSI

---

ALBERTO CRIVELLI (\*)

## **Legislazione emergenziale e processo esecutivo**

Lo scritto affronta gli snodi essenziali della legislazione emergenziale varata a seguito della pandemia in tema di processo esecutivo, soffermandosi in modo particolare sulla sospensione del processo ai sensi dell'art. 54-ter, d.l. n. 18/2020.

### ***1. Inquadramento normativo***

L'emergenza Covid-19 ha portato anche nel processo esecutivo un profluvio di norme che in parte sono destinate ad incidere sull'immediato, ma in parte potrebbero riverberare i loro effetti anche sul futuro. E non solo perché alcune di esse hanno evidentemente comportato l'allungamento dei tempi del processo, inevitabile in un simile frangente, ma perché l'innesto della normativa emergenziale nel tessuto processuale indubbiamente potrà innescare una serie di invalidità e conseguenti opposizioni o anche solo rilievi che immancabilmente trascineranno i loro effetti in taluni casi anche per anni.

Ma vediamo con ordine.

Gli atti normativi che hanno inciso in maniera indubbiamente rilevante sono il d.l. 17-3-2020, n. 18, e il successivo d.l. 8-4-2020, n. 23.

A tali disposizioni si sono affiancate da un lato la legge di conversione del d.l. n. 18, e cioè la l. 24-4-2020, n. 27 (entrata in vigore il 30-4-2020) e il successivo d.l. 30-4-2020, n. 28, (entrato in vigore l'1-5-2020).

Nel complesso tale normativa ha disposto: il rinvio d'ufficio di tutte le udienze fissate tra il 9-3 e l'11-5-2020 (art. 83, 1° co., del d.l. n. 18; il termine originariamente stabilito nel 15 aprile è stato poi ricollocato all'undici maggio ad opera della legge di conversione); la celebrazione in via d'eccezione delle udienze in tale periodo in relazione ad affari urgenti (tali qualificati dal giudice dell'esecuzione, per quanto ci riguarda) con modalità tali da evitare il rischio di contagio (art. 83, 3° co., lett. a, d.l. n. 18); la

---

(\*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

celebrazione delle udienze con modalità tali da evitare il rischio di contagio, nel periodo dal 12-5-2020 al 31-7-2020 (sempre ad opera dell'art. 83, 6° co., d.l. n. 18; il termine originariamente stabilito nel 30 giugno, confermato nella legge di conversione e poi ricollocato al 31 luglio dal successivo art. 3, 1° co., lett. i) del d.l. n. 28<sup>(1)</sup>), modalità che dovrebbero essere determinate dal capo dell'ufficio in un proprio provvedimento di carattere organizzativo; la sospensione di tutti i termini processuali nel periodo dal 9-3-2020 all'11-2020 (art. 83, 2° co., d.l. n. 18); la sospensione dell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 1-9-2020 (art. 103, 6° co., d.l. n. 18; l'originario termine del 30-6-2020 è stato così rideterminato a mezzo della legge di conversione n. 27); la sospensione dei termini in scadenza dal 9 marzo al 30-4-2020 relativi a qualsiasi titolo esecutivo (art. 11, d.l. n. 23); la sospensione del processo esecutivo avente ad oggetto l'espropriazione di immobili adibiti ad abitazione principale del debitore per sei mesi a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione, quindi dal 30-4-2020 al 30-10-2020 (ad opera dell'art. 54-ter, d.l. n. 18, come inserito dalla legge di conversione n. 27).

Questa indicazione schematica e neppure completa, perché non prende in considerazione i primissimi decreti<sup>(2)</sup>, rende evidente la complessità dell'impatto della legislazione emergenziale nel nostro processo.

## ***2. L'incidenza del rinvio delle udienze e della loro celebrazione con le modalità di cui all'art. 83 d.l. n. 18.***

Non intendo qui soffermarmi molto sulla deliberazione relativa alla natura urgente o meno dell'affare, né sulle modalità di udienza prescelte

---

<sup>(1)</sup> Si legge dai resoconti dei lavori relativi alla conversione in legge del d.l. n. 28/20, che nel corso della seduta della commissione giustizia del 4-6-2020 con emendamento 3.36 si è proposto di sopprimere la suddetta lett. i) del 1° co. dell'art. 3, ripristinandosi così il termine del 30 giugno, oltre il quale le udienze dovrebbero tenersi con le modalità ordinarie. L'emendamento, accolto anche dalla maggioranza, nella sua ultima versione nota, prevede peraltro che all'articolo unico della legge di conversione, al comma 1 sia aggiunto in fine il seguente periodo "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, lett. i) del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28", il che significa ritengo che le udienze già fissate fino al 31 luglio 2020 con modalità da remoto, scritta o mista con provvedimenti resi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione saranno validamente celebrate con tali modalità.

<sup>(2)</sup> In special modo il d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, che aveva previsto, ma solo per la regione Lombardia ed altri limitati territori, il rinvio d'ufficio delle udienze dal 2 al 31-3-2020, oltre alla sospensione dei termini, anche di natura sostanziale.

nel periodo sia della “sospensione” dei termini (dal 9 marzo al 11 maggio), sia in quello successivo.

Relativamente al primo periodo l'urgenza andrà dichiarata dal presidente se la causa è introdotta o dal giudice se già iniziata; per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio, invece, si celebreranno le udienze nelle forme che seguono, e se non sarà possibile le cause andranno rinviate.

In buona sintesi in questi periodi le udienze, nella misura in cui (soprattutto nel primo) si sono potute e si potranno celebrare, sono state e saranno tenute tramite videoconferenza, su piattaforme espressamente indicate dal Ministero (v. Decreto attuativo 10-3-2020), e ciò quando oltre ai difensori possono partecipare anche le parti e gli ausiliari del giudice (questi ultimi grazie ad una aggiunta ad opera della legge di conversione), come previsto dall'art. 83, 7° co., lett. f); ovvero tramite contraddittorio scritto (allorché possono partecipare solo i difensori), come previsto dall'art. 83, 7° co., lett. b).

È stato poi aggiunto che anche le attività che si svolgono davanti all'ausiliare del giudice potranno effettuarsi da remoto (art. 83, 7° co., lett. *b-bis*, introdotto dalla legge di conversione n. 27).

Tutto quanto precede presuppone, peraltro, per il periodo dal 12-5-2020 al 31-7-2020, un provvedimento del capo dell'ufficio adottato ai sensi del precedente 6° co. dell'art. 83, pertanto adottato a seguito di una complessa interlocuzione.

La domanda da porsi anche in ambito esecutivo è se udienze eventualmente celebrate in violazione di tali disposizioni siano tali da inficiare la validità del processo esecutivo.

Non pare a chi scrive che, una volta effettivamente salvaguardate le garanzie del contraddittorio, la violazione di tali previsioni<sup>(3)</sup> (in particolare la scelta dell'una o dell'altra tipologia, o la difformità rispetto alle prescrizioni e alle determinazioni del capo dell'ufficio) siano prescritte a pena di nullità, poiché nessuna espressa sanzione in tal senso è indicata

---

(3) Va detto peraltro che la gran parte dei problemi, incluse le limitazioni alla trattazione scritta, potrebbe essere risolta dalla modalità c.d. mista, ove il giudice fosse presente fisicamente in udienza, almeno a partire dal 12-5-2020, come allo stato previsto in modo incongruo dal d.l. n. 28, nel qual caso le parti non costituite potranno essere sentite con le dovute cautele e, ove vi fossero contestazioni, un rinvio a epoca successiva all'emergenza risolverebbe ogni questione, mentre la mancata comparizione o la mancanza di contestazioni a quel punto sarebbero anch'esse risolutive.

Altra modalità mista può consistere nella previsione della forma scritta e, in caso di richiesta o in cui sorgano controversie, fissazione di una successiva udienza in videoconferenza; in tal senso cfr. delib. CSM 4 giugno 2020

nelle disposizioni in commento, e tanto basterebbe ai sensi dell'art. 156, 1° co., c.p.c. Fermo restando che essendo il processo esecutivo organizzato in fasi, anche quelle modalità che potrebbero aver determinato delle nullità in quanto poste in essere in violazione del contraddittorio, non saranno più rilevanti ove non risulti impugnato l'ultimo atto della relativa fase<sup>(4)</sup>.

Per contro, che di fatto il contraddittorio possa essere violato in tali ipotesi, e pur nel formale rispetto delle regole dettate, può anche darsi, basti pensare al caso della celebrazione dell'udienza *ex* art. 569 c.p.c., anche in videoconferenza, quindi con modalità che risulta ammessa in caso di parti non costituite<sup>(5)</sup>, e tuttavia la notifica sia stata effettuata nei confronti di queste ai sensi dell'art. 492, 2° co., c.p.c., pertanto, presso la cancelleria, nella quale, in base a provvedimenti dirigenziali o del capo dell'ufficio, sia stato vietato l'accesso. Senza contare errori nell'invito alla videoconferenza, *black out* e quant'altro. Naturalmente la nullità potrà essere fatta valere solo ove il debitore possa allegare di essere stato privato della facoltà di svolgere un'attività ormai preclusa<sup>(6)</sup>, come nel caso della proposizione (per il caso dell'udienza di cui s'è detto) dell'opposizione all'esecuzione o dell'istanza di conversione (come si vede è in realtà qui più la conoscenza dell'attività il cui compimento determina uno sbarramento processuale che non il contraddittorio, ad essere rilevante).

In ogni caso nessuna nullità, neppure ove non fosse stato garantito il contraddittorio, si verificherebbe allorché quest'ultimo sia previsto solo a scopo collaborativo, come nell'ipotesi del terzo che abbia già effettuato la dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e che ha diritto a recarsi all'udienza per integrare od aggiornare la dichiarazione stessa.

Questioni potrebbero poi porsi anche in ipotesi di erronea qualificazione dell'atto come urgente<sup>(7)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> In tal senso, e salva l'ipotesi estrema delle irregolarità che impediscano il conseguimento dello scopo, come in caso di incertezze sull'oggetto del pignoramento, Cass. 29-9-2009, n. 20814.

<sup>(5)</sup> Beninteso in ogni caso occorrerà verificare che siano state tempestivamente portate e a termine le operazioni di stima e comunicato l'elaborato.

<sup>(6)</sup> Costantemente affermata la necessità che oltre alla violazione, venga dedotto il pregiudizio in concreto subito dal ricorrente, nel senso che l'atto abbia avuto conseguenze dannose nella sfera dell'interessato, tale da rendere attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei suoi effetti; da ultimo, cfr. Cass. 7-2-2013, n. 2968.

<sup>(7)</sup> Il d.l. n. 18 stabilisce espressamente la non impugnabilità del provvedimento che determina l'urgenza dell'affare, ma ciò non toglie che lo stesso sia opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. In proposito la giurisprudenza ha già stabilito in varie occasioni che la non impugnabilità non esclude l'opponibilità ai sensi dell'art. 617, e la dottrina ha avallato tale tesi; cfr. per il caso della nomina del custode (art. 559 c.p.c.) già ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, 1957, 225, PROTO PISANI, *Le modifiche al codice di procedura*

Altra problematica rilevante attiene alla celebrazione delle aste. Va anzitutto scartata l'idea che esse potessero celebrarsi in quanto non si tratta di udienza in senso proprio: la disciplina emergenziale, che nel caso specifico si sforza di esplicitare una precisa finalità, contiene norme volte ad assicurare il distanziamento sociale e per un primo periodo addirittura forti limitazioni a lasciare la propria dimora.

Alla luce di ciò, poiché il legislatore dispone il rinvio delle udienze per evitare anche in ambito giudiziario il rischio derivante da assembramenti, lo stesso si applica nell'equiparabile contesto dell'asta, ove lo stesso a maggior ragione si può verificare. È vero che tale rischio non sussisterebbe ove fosse stato adottato il sistema dell'asta telematica pura (peraltro ben poco diffusa a livello nazionale), ma a parte la tesi della natura giurisdizionale delle operazioni d'asta<sup>(8)</sup>, in generale il legislatore ha voluto vietare il compimento di attività equiparabile a quella dell'udienza fino all'11 maggio, presumendo comunque anche in tali ipotesi un rischio, che ha voluto limitare alle attività dichiarate urgenti, e tra esse non può certo qualificarsi (almeno di norma) quella di vendita.

Per il tempo successivo si potrà pensare a celebrare le aste in forma telematica pura, ma dovranno essere prese tutte le cautele per le visite, specie in caso di beni occupati, e in ogni caso si dovrà escludere il solo *tour* virtuale, mentre si dovrà modificare l'ordinanza di vendita in conformità<sup>(9)</sup>.

Le aste che comunque erano state fissate tra il 9 marzo e il 31 luglio andranno per l'effetto differite (anche quelle di luglio risentono delle difficoltà di visita e prima ancora di quelle relative alle pubblicità); le relative cauzioni vanno poi restituite in quanto, a parte ogni altra considerazione, mi parrebbe incongruo tenerle a fronte di un'offerta che ormai,

---

*civile previste dalla l. n. 80 del 2005, FI, 2005, V, 37; in tema di cumulo dei mezzi d'espropriazione (art. 483 c.p.c.), Cass. 6-3-1995, n. 2604; in tema di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) Cass. 15-10-2010, n. 21325.*

<sup>(8)</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 2020, 2585. Ma tale tesi è difficilmente sostenibile poiché da almeno un settantennio si ritiene che le operazioni di vendita siano connotabili come mera amministrazione giudiziaria, e con la novella del 2005 è ormai superata l'idea che la vendita veda una domanda giudiziale consistente nell'offerta e quindi un provvedimento del giudice che l'accoglie o la respinge; cfr. Cass., S.U., 11-4-2012, n. 5701.

<sup>(9)</sup> Naturalmente si tratterà di aste relative a beni commerciali, beni non occupati, e in generale aste per le quali la pubblicità era già stata predisposta anteriormente al periodo di sospensione dei termini, sia per la sostanziale paralisi che si è verificata in quel periodo, sia perché durante lo stesso difficilmente si sarebbe disposta un'asta per un periodo così ravvicinato, rischiando di sacrificare le spese di pubblicità ove poi di fatto non si sarebbe potuta celebrare.

decorsi centoventi giorni (art. 571, 3° co., c.p.c.), diverrebbe revocabile, e così potrebbe essere liberamente revocata anche in pendenza del nuovo termine che fatalmente verrebbe ad essere concesso a eventuali nuovi offerenti dopo l'indispensabile rinnovo della pubblicità. In altri termini, come ben dimostrato dal testo del richiamato art. 571 c.p.c., la vendita senza incanto è incompatibile con l'offerta revocabile, sia pure così divenuta a seguito del trascorrere del tempo.

Quanto all'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione, si può convenire con la tesi dell'inapplicabilità *tout court* del contraddittorio scritto<sup>(10)</sup>, visto che appunto il debitore non costituito, che ha diritto ad essere presente e non a scopi collaborativi, non avrà istituzionalmente modo di far sentire la sua voce e, infatti, in tal caso la modalità pare esclusa dalla legge (perché appunto non devono essere presenti solo i difensori). D'altronde è evidente l'utilità di procedere, soprattutto in un periodo di difficoltà come il presente, a distribuire somme disponibili, talora anche per lo stesso debitore. Dunque la soluzione più immediata, è quella della celebrazione con la già descritta modalità "mista" (v. nota 3), nei termini sopra indicati che salvaguardano tutte le esigenze.

Poca o nulla la rilevanza circa le udienze fissate per discutere la sospensione di cui agli artt. 615, 1° co, 618, 619 e 625 c.p.c.: la sospensione dei termini, il disposto dell'art. 11, d.l. n. 23 con riferimento ai titoli esecutivi, la paralisi degli uffici delle notificazioni, l'arresto dell'attività giudiziaria non urgente tra cui appunto non si annovera quella esecutiva tranne casi eccezionali, non da ultimo la sospensione *ex lege* delle espropriazioni aventi ad oggetto immobili adibiti ad abitazione principale, la stessa sospensione del termine di cui all'art. 481 c.p.c., hanno di fatto determinato la sostanziale carenza di pericolo di pregiudizio per le parti. Nei casi in cui ciò potesse comunque verificarsi (soprattutto per iniziative successive al 12 maggio o con riferimento ad opposizioni inerenti atti esecutivi urgenti), le modalità d'udienza saranno quelle già delineate.

### **3. La portata della sospensione dei termini**

I termini che l'art. 83 del d.l. n. 18 ha sospeso dal 9-3-2020 all'11-5-2020 sono quelli processuali.

---

<sup>(10)</sup> SAIJA, in AA.VV. *Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, InE-xecutivis, par. 27 ss., vieppiù avvalorata dalla delib. CSM 4 giugno 2020, cit., che adduce ragioni di carattere pubblicistico, quali l'immissione di liquidità nel sistema economico e la rapida definizione dei procedimenti

Tra essi quindi va escluso quello di dieci giorni di cui all'art. 480 c.p.c. per procedersi all'adempimento (*dies iusti*), in quanto di natura eminentemente sostanziale, perché riferito all'adempimento dell'obbligazione (o dell'obbligo) dedotto nel titolo cui si riferisce il precetto.

Esso risulta, però, indirettamente attinto dal disposto dell'art. 11, d.l. n. 23, già richiamato, in tema di sospensione dei termini (sostanziali) di scadenza relativi a titoli di credito e "ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva": in tal caso, a parte la durata limitata della sospensione in esame (fino al 30-4-2020), l'eventuale intimazione di precetto che non tenga conto della prefata sospensione sarebbe illegittimo<sup>(11)</sup>. In altre parole, sebbene in sé i *dies iusti* non possano essere equiparati al termine di scadenza del titolo, chi volesse nonostante la sospensione in esame intimare il precetto dovrebbe determinare i *dies iusti* aggiungendoli alla nuova scadenza, e quindi se questa fosse stata originariamente prevista per una data compresa fra il 9 marzo e il 30 aprile, se a giorno fisso (es. 20 marzo) si dovrebbe indicare come termine ai sensi dell'art. 480 c.p.c. quello del 1° maggio, cui andrebbero aggiunti i *dies iusti*, mentre se a giorni (es. trenta giorni), il loro decorso dovrebbe riprendere con il 1° maggio e si dovrebbero aggiungere i suddetti *dies iusti*.

Sicuramente sospeso, invece, il termine di cui all'art. 481 c.p.c., previsto in novanta giorni per iniziare l'esecuzione a pena d'inefficacia del precetto.

Tale termine è addirittura contemplato dall'art. 83, 2° co., laddove si prevede la sospensione dei termini per "la proposizione degli atti introduttivi... dei procedimenti esecutivi", e dunque del pignoramento, del ricorso *ex* art. 612 c.p.c. e dell'avviso di slogging ai sensi dell'art. 608 c.p.c., ed infine della notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c.

---

<sup>(11)</sup> Questione non agevole sarà stabilire la nozione esatta di scadenza dei termini relativi a un titolo esecutivo. A parte le scadenze dei titoli cambiari, dubbi si pongono con riferimento all'avvenuta scadenza, nel periodo indicato, dei termini di pagamento previsti nei piani di ammortamento dei mutui, che senza regolare pagamento determina l'esigibilità del credito, con alcune particolarità in caso di mutuo fondiario (per il quale si richiede la scadenza di almeno sette rate). Questioni che poi interferiscono con la previsione di cui all'art. 91, d.l. n. 18, in base al quale deve sempre valutarsi ai fini della verifica della responsabilità del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223, c.c., e anche per l'applicazione di decadenze e penali, il rispetto delle misure di contenimento. Pare a chi scrive che la disciplina dell'art. 11, d.l. n. 23/2020 abbia sotto tale profilo una portata *tranchant*. La disposizione poi è di difficile conciliabilità con l'ipotesi dei titoli che, invece, non hanno un loro termine. Partendo, peraltro, dal principio espresso all'art. 1183 c.c. (per cui le obbligazioni senza termine si intendono scadute), può ritenersi che tutte le obbligazioni dedotte in un titolo che maturino nel periodo indicato siano soggette alla disposizione in parola.

Sospensione che, aldilà delle difficoltà pratiche, non impone peraltro al creditore di non iniziare l'esecuzione, perché si tratta della sospensione di un termine previsto per l'efficacia del precetto.

Va condivisa poi l'opinione<sup>(12)</sup>, secondo cui non è sospeso neppure il termine dilatorio di cui all'art. 477 c.p.c., in tema di tempo che deve decorrere tra la notifica del titolo e quella del precetto agli eredi del debitore, trattandosi sempre di un termine che si riferisce al precetto, atto notoriamente stragiudiziale.

In tutti tali casi potrà essere promossa opposizione agli atti ove violate le anzidette disposizioni, con l'avvertenza però che, principiando l'esecuzione senza considerare i termini prorogati di scadenza, si giustifica addirittura l'opposizione all'esecuzione, dal momento che mancherebbe il requisito di esigibilità invece prescritto dall'art. 474 c.p.c.

Altrettanto risultano sospesi i termini perentori previsti per le varie attività d'impulso del processo esecutivo (deposito dell'istanza di vendita nel termine di cui all'art. 497 c.p.c.; deposito della documentazione ipocatastale *ex* art. 567 c.p.c.; notifica dell'ordinanza che dispone il giudizio divisionale, art. 601 c.p.c.; formalità per la conversione del sequestro conservativo in pignoramento *ex* art. 156 disp. att. c.p.c.; ecc.<sup>(13)</sup>).

Ci sono poi i casi dei termini che non tutti sono concordi nel qualificare come processuali, e dal punto di vista della loro rilevanza pratica direi trattarsi prima di tutto del termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario (art. 585 c.p.c.) e quello per il versamento delle rate o dell'importo di conversione (art. 495 c.p.c.).

Sotto il profilo del termine per il versamento del saldo prezzo, i fautori della sua natura non processuale sottolineano da un lato la sua natura sostanziale, costitutiva del diritto a conseguire il trasferimento del bene<sup>(14)</sup>, e il fatto che tale termine viene assegnato a un soggetto (l'aggiudicatario) che non è parte del processo esecutivo.

Ritengo però che la funzione del termine sia interamente processuale essendo esso prodromico e strumentale al trasferimento del bene, atto che conclude la fase della liquidazione; inserito nel processo esecutivo, e in

---

(12) FANTICINI, in AA.VV., *Legislazione d'emergenza nei processi civili e fallimentari*, cit., par. 7.

(13) Resta il dubbio dell'iscrizione a ruolo (art. 557 c.p.c.) dal momento che essa condiziona non l'inizio dell'esecuzione, ma l'apertura del procedimento e la nomina del g.e., situazione cui pare strettamente alludere la disposizione in esame; in tal senso SASSANI-CAPPONI-PANZAROLA-FARINA, *Sulla sospensione delle espropriazioni immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore*, *www.judicium.it*, par. 4.

(14) D'ARRIGO, in AA.VV., *Legislazione d'emergenza*, cit., par. 23.



caso di violazione determinante la decadenza dell'aggiudicatario stesso innestando un sub-procedimento questi acquisisce la qualifica di parte.

Del resto è evidente che l'attività richiesta non è qualificabile come adempimento di un'obbligazione contrattuale, ma trova la sua fonte in un obbligo configurato dalla norma (art. 585 c.p.c.) in relazione a un termine stabilito dal giudice e previsto dalla legge.

Insomma l'inserimento dell'atto nel processo e la sua funzione rispetto alla emissione del decreto che conclude la fase liquidativa, dimostra come esso sia teso a scandire il compimento di atti di natura processuale, esattamente come accade per l'esperimento di miglioria di cui all'art. 584, 1° co., c.p.c.<sup>(15)</sup>, per il quale non può revocarsi in dubbio la natura processuale dal momento che la stessa norma lo qualifica come perentorio, e quindi inquadrato tra quelli disciplinati dall'art. 152 c.p.c.

Le surriferite argomentazioni possono essere ripetute anche per il termine di cui all'art. 495 c.p.c. in tema di adempimento della conversione, tanto in una soluzione unica, come ratealmente, che altrettanto serve a scandire una fase sostitutiva di quella liquidatoria e in definitiva a pervenire alla chiusura del processo esecutivo e comunque alla cancellazione della trascrizione del pignoramento stesso. Con in più l'argomento consistente nel fatto che siffatto termine è assegnato ad un soggetto che indiscutibilmente è parte del processo: il debitore.

Se è così, anche questi termini sono sospesi, ma anche in questi casi i relativi destinatari possono benissimo adempiere e, in tal caso, ottenere gli atti cui a quel punto hanno diritto: il decreto di trasferimento e la cancellazione del pignoramento, sempre con le modalità consentite: da remoto il decreto, con udienza nelle forme di cui all'art. 83 nel caso della cancellazione (e ovviamente si potrà provvedere in tal guisa anche per la distribuzione delle somme).

Quel che a questo punto preme sottolineare è che lo stesso art. 83, d.l. n. 18, ha stabilito che in tutti i casi di sospensione «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza e l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto», sicché il giudice dell'esecuzione dovrà rinviare le udienze che siano state fissate originariamente nel rispetto del termine, poi però so-

---

<sup>(15)</sup> Il parallelo è indirettamente offerto da Cass. 13-7-2012, n. 12004, che afferma la natura processuale del termine di cui all'art. 585 c.p.c.

speso, e non potrà quindi confermarne la data ancorché la stessa sia collocata oltre l'undici maggio e se ne possa prevedere la celebrazione con le modalità speciali già commentate.

Per quei termini che invece fossero già parzialmente decorsi anteriormente al 9 marzo (sempre salve le zone per le quali la sospensione addirittura risale al 2 marzo in base al già citato d.l. n. 9), la residua loro durata riprenderà a partire dal 12 maggio. Non si applica qui infatti il particolare meccanismo previsto dall'art. 298, 2° co., c.p.c., in virtù del quale la sospensione del processo determina l'interruzione dei termini: qui il processo non è infatti affatto sospeso, ma lo sono i termini, che dunque non sono interrotti.

#### 4. *La prosecuzione dell'attività*

Si è sopra chiarito che il processo esecutivo è interessato dalla sospensione dei termini, non dalla sua propria sospensione. In sé quindi le parti possono benissimo porre in essere l'attività i cui termini perentori sono sospesi, e gli ausiliari, primi fra tutti i delegati, i custodi e gli esperti stimatori, dovrebbero portare avanti la loro attività.

Sotto questo profilo però non può sottacersi che l'intera disciplina emergenziale contiene una serie di disposizioni che sono volte a ridurre la mobilità, ad assicurare il distanziamento sociale, il tutto nell'ottica di ridurre il rischio di contagio.

Dunque aldilà delle espresse disposizioni in tema di udienza e di sospensione dei termini, è evidente che il giudice dell'esecuzione, sulla base di tali norme di ordine generale, debba intervenire, anche alla luce dei provvedimenti dei capi dell'ufficio di cui all'art. 83, 6° co., d.l. n. 18, che sono assunti per «consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute (...) e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone».

Lo strumento che ha in proposito il giudice dell'esecuzione è costituito dal disposto di cui all'art. 484 c.p.c.<sup>(16)</sup>, in virtù del quale egli dirige l'espropriazione, e in tale veste – applicati i provvedimenti dirigenziali di cui sopra e valutata la situazione nonché la tipologia delle attività – detta

---

<sup>(16)</sup> È stata questa la tesi che ha ispirato in gran parte la proposta di circolare pubblicata nel precedente numero di questa *Rivista*; e mi pare sia questa la tesi espressa da D'ARRIGO, cit., parr. 16 e 17.

quelle disposizioni che, o ispirate all'opportunità o rese necessarie da prescrizioni del capo dell'ufficio o ancora da restrizioni disposte dall'autorità<sup>(17)</sup>, possono sicuramente giungere fino a prescrivere la sospensione di determinate attività.

Così sarà per le aste successive al 12-5-2020; così per l'attività che importa accesso da parte del custode ai beni staggiti, in particolare agli immobili, e per un congruo periodo che sempre deve tener conto della riduzione delle altre attività e del distanziamento sociale; così pure sarà per l'attività dello stimatore almeno fino al 12 maggio, che consiste in sicuro accesso a beni e quasi altrettanto sicura necessità di accesso agli uffici pubblici. Volta però che tale attività sia già stata espletata, nulla impedisce di portare a compimento quello che si potrà effettuare semplicemente da remoto.

Dunque, ad esempio, nulla impedirà al delegato di predisporre il progetto di distribuzione, che tendenzialmente non richiede alcun tipo d'accesso, o di predisporre il decreto di trasferimento e anche a procedere alle ulteriori fasi di acquisizione delle copie e trascrizione e cancellazione, e in generale le attività che si possono effettuare da remoto<sup>(18)</sup>.

D'altro canto anche le limitazioni così individuate patiscono a loro volta il limite dell'urgenza di agire, sempre assunte le dovute cautele, ciò che del resto ha consentito, sotto questo profilo e per le ipotesi di rischi di perimento o danneggiamento, la prosecuzione anche dell'attività di liberazione da parte del custode, sulla quale peraltro meglio si dirà al paragrafo successivo.

---

<sup>(17)</sup> La quale nel d.P.C.M. 22 marzo 2020 non impedisce lo svolgimento dell'attività professionale, in cui rientra quella degli ausiliari suddetti, ma prevede l'assunzione di protocolli di sicurezza, tra i quali ben possono rientrare disposizioni di carattere generale, sotto forma di circolare, dei singoli uffici o sezioni.

<sup>(18)</sup> In base all'art. 52, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221, «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale». Conseguentemente l'atto digitale consistente nel decreto di trasferimento potrà essere registrato e trascritto anche senza l'intervento della cancelleria e su copia rilasciata anche in digitale dal delegato.

Sia nel periodo considerato sia successivamente si potrà poi procedere alle stime, specie se i beni saranno liberi, e se occupati si dovrà procedere con le prescritte cautele. Ciò e le altrettanto prevedibili (e già riscontrate) difficoltà di accesso agli uffici pubblici (anche in relazione al loro funzionamento solo parziale) giustificheranno il potere di proroga dei termini.

Dunque nessuna forma di tutela potrà essere invocata a fronte della prosecuzione di tale attività, laddove per insipienza o ardimento l'ufficio non abbia disposto l'arresto o il professionista abbia proseguito tranquillamente. Quanto al rifiuto di collaborare di altri soggetti, tutto è ormai lasciato alla valutazione storica che qui non interessa.

### ***5. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio***

La previsione, contenuta all'art. 103, 6° co., d.l. n. 18, si segnala per l'incoerente collocazione a chiusura di un articolo dedicato a tutt'altro (in particolare all'attività amministrativa), tanto da far propendere inizialmente per una sua lettura confinata ai rilasci disposti in sede amministrativa.

L'assolutezza e generalità della norma tuttavia, e la finalità della legge, fanno invece propendere con tutta la dottrina che se n'è occupata, per il suo riferimento al processo esecutivo.

Che anche qui si possa iniziare l'esecuzione è indubbio, visto che si parla di sospensione dell'esecuzione<sup>(19)</sup>. Resta ferma però la sospensione del termine di cui all'art. 481 c.p.c. anche in questo caso, come in tutte le altre tipologie d'esecuzione forzata.

La portata della disposizione, attesa la finalità della norma più volte richiamata in queste righe, determina la conseguenza che seppure la norma si riferisca direttamente solo ai provvedimenti contemplati dagli artt. 605 ss., c.p.c., il giudice dell'esecuzione, stante il proprio potere direttivo di cui all'art. 484 c.p.c., possa (e forse in questo caso addirittura debba) disporre la sospensione dell'analoga attività di attuazione degli ordini di liberazione per il medesimo periodo contemplato dalla norma, cioè fino al 1-9-2020.

Non si tratta propriamente di un'ipotesi di interpretazione analogica, e del resto la disposizione è dettata per far fronte ad un'emergenza che riguarda anche l'attività del tutto equiparabile dell'attuazione, per cui il riferimento all'esecuzione di rilascio deve ritenersi di natura atecnicamente riferito a tutte le attività genericamente di rilascio, dunque non solo quelle attuative ai sensi dell'art. 560 c.p.c., ma anche ovviamente quelle di natura

---

(19) Cfr. FANTICINI, cit., par. 11.

amministrativa non disciplinate dagli artt. 605 ss. c.p.c. e come denota il contenuto dell'intero articolo chiaramente ricomprese).

Si è posta la questione circa la necessità o meno, alla ripresa del processo (per la quale, circa le modalità, si ritiene di poter richiamare le argomentazioni che si vedranno con riferimento all'art. 54-ter, d.l. n. 18, con l'avvertenza che in questo caso la ripresa tramite rinvio ad udienza posta oltre il termine non può verificarsi dal momento che il contatto fra il giudice e il procedimento è in questo caso solo eventuale), di notificare un nuovo avviso di rilascio.

In sé ovviamente l'avviso non va ripetuto ove già notificato<sup>(20)</sup>, con l'avvertenza però che ove il termine di dieci giorni di cui all'art. 608, 1° co., c.p.c., sia stato interrotto dalla sopravvenuta sospensione, l'attività andrà conseguentemente differita in modo da osservare il termine (art. 83, 1° co., d.l. n. 18), e quindi l'intero periodo andrà aggiunto dopo la fine della causa di sospensione, a causa del principio dettato dall'art. 298, 2° co., c.p.c.

In questo, come in ogni altro caso, un nuovo avviso è peraltro bene che sia notificato, al fine di rendere edotto l'obbligato circa la data dell'effettivo escomio, fermo restando che l'inizio dell'esecuzione andrà identificato nella data di notifica dell'avviso originario.

#### **6. La sospensione di cui all'art. 54-ter<sup>(21)</sup>. Natura e presupposti**

Il d.l. n. 18 del 17-3-2020, convertito con l. 24-4-2020, n. 27, all'art. 54-ter dispone letteralmente «Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore».

Circa la natura di tale istituto, va premesso che le sospensioni del processo possono essere anzitutto *ope iudicis* oppure *ope legis*. Le prime

---

<sup>(20)</sup> Cass. ord. 2-7-2019, n. 17674.

<sup>(21)</sup> Le soluzioni indicate e sviluppate nel presente paragrafo, senza che occorra ogni volta ricordarlo, sono sostanzialmente quelle che sono contenute ed hanno ispirato le soluzioni del Gruppo di Lavoro Cespec – di cui lo scrivente era coordinatore – nella redazione delle *Prime indicazioni operative sull'applicazione dell'art. 54-ter d.l. n. 18 del 2020 come introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020*, pubblicate sul sito Cespec il 4-5-2020.

sono disposte dal giudice in relazione alla presenza dei relativi presupposti ed i provvedimenti sono soggetti a forme di impugnazione (art. 624 c.p.c.). Le seconde sono quelle che dipendono da un provvedimento di legge che dispone la sospensione necessaria del processo all'avverarsi di un determinato evento, come la pendenza di un processo: è il caso dell'art. 601 c.p.c.

Il processo esecutivo può però essere interessato da un'altra categoria di sospensione, il cui operare dipende dalla sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo disposta da un altro giudice, quello dell'impugnazione (intesa in senso lato, comprensiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, della stessa opposizione pre-esecutiva ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c. <sup>(22)</sup>) dello stesso.

Anche qui l'effetto sul processo esecutivo è necessario ed automatico <sup>(23)</sup> come per la sospensione *ex lege*, ed in entrambe il relativo provvedimento, che si limita ad integrare una mera presa d'atto, non è reclamabile (ma semmai opponibile), ma nel secondo caso il presupposto è costituito da un provvedimento giudiziale.

Sia la sospensione automatica *ex lege*, sia quella automatica dipendente dalla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta *ab externo*, sono disciplinate dall'art. 623 c.p.c.

Fatte queste brevi premesse, mi pare evidente che la sospensione disposta dall'art. 54-ter cit. rientri tra quelle qualificate come *ex lege*, perché il legislatore stabilisce per legge che per un determinato periodo di tempo alcuni processi esecutivi saranno sospesi, e come esse è necessaria ed automatica.

Prima caratteristica peculiare della presente, rispetto alle altre sospensioni *ex lege*, è costituita dalla certezza del tempo della sua durata.

Invero negli altri casi ancora presenti di sospensione *ex lege* del processo esecutivo, ed in particolare in quello di cui all'art. 601 c.p.c., la stessa dipende dalla pendenza di un altro processo, di durata di per sé incerta: quello divisionale nel caso citato (in passato vi erano anche i casi della pendenza del giudizio ai sensi dell'art. 512 c.p.c. e di quello per l'accertamento del credito, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., ormai trasformati in incidenti di cognizione endo-esecutivi); un accertamento *ab externo*, come nell'ipotesi di cui all'art. 52 c.p.c.; in altre ipotesi più controverse, la

---

<sup>(22)</sup> Circa la differente incidenza di quest'ultima rispetto alle altre, cfr. da ultimo Cass. n. 19889/2019).

<sup>(23)</sup> Tali caratteristiche della sospensione *ex lege* sono illustrate in BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 989.

pendenza di procedure concorsuali che possono portare ad una modalità alternativa di liquidazione<sup>(24)</sup>.

Caratteristica comune di alcune ipotesi (attuali e passate) di sospensione *ex lege* è costituita dalla ripresa necessaria del processo esecutivo al venir meno della relativa causa (salvo la mancanza dell'atto di impulso, ma questo è un altro discorso), mentre in tutti gli altri casi di sospensione la prosecuzione dipende dall'esito del giudizio (di opposizione o di impugnazione del titolo) o dalla scelta dell'organo concorsuale di liquidare in sede concorsuale o individuale il bene.

Tra le prime vanno annoverate indubbiamente quella (come s'è detto ormai eliminata) del giudizio *ex art.* 512 c.p.c., nonché quella di cui all'*art.* 601 c.p.c.

La sospensione *ex art.* 54-*ter* si inserisce fra queste ultime.

In effetti la norma individua un intervallo temporale di durata certa (sei mesi) – caratteristica dunque peculiare rispetto alle altre tipologie sospensive – determinato dalle esigenze chiaramente indicate all'interno della norma stessa, e precisamente nel suo *incipit*.

Anche qui dunque il relativo provvedimento che rileverà la causa di sospensione avrà natura ricognitiva, di mera “presa d'atto”, non soggetta a reclamo, ma semmai ad opposizione *ex art.* 617 c.p.c.<sup>(25)</sup>

Ma il *certus quando* della fine della parentesi sospensiva non è la sola caratteristica peculiare: l'altra consiste nel fatto che, mentre la pendenza di un giudizio o di una procedura concorsuale sono dati incontrovertibili, e ciò accomuna tutte le rassegnate ipotesi sospensive, nel caso di specie il presupposto della sospensione è costituito da un fatto soggetto a potenziale accertamento: la destinazione del bene staggito ad abitazione principale del debitore. Le ricadute di ciò si vedranno oltre.

Da tutto quanto precede discende una prima importante conseguenza, e cioè che non sarà possibile proseguire nel processo neppure in assenza di un'eventuale eccezione di parte, dovendosi concludere per la rilevabilità

---

<sup>(24)</sup> Alludo agli artt. 107, 6° co., 168 e 182-*bis*, l. fall., nonché 14-*novies*, 2° co., l. n. 3/2012, per le quali ipotesi da più parti si richiama l'istituto della improcedibilità temporanea. Più incerta l'applicabilità al processo esecutivo dell'ipotesi di cui all'*art.* 48 c.p.c.

<sup>(25)</sup> SOLDI, *op. cit.*, 2172; con specifico riferimento all'*art.* 54-*ter* cfr. Ead., *La sospensione dell'esecuzione forzata immobiliare ai tempi del coronavirus*, [www.judicium.it](http://www.judicium.it), pubblicato il 19-5-2020; FABIANI-PICCOLO, *Le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto legge c.d. “Cura Italia” e dal decreto legge n. 28/2020 in tema di processo esecutivo*, in *Consiglio Notariato Notizie*, pubblicato il 19-5-2020, 8.

d'ufficio della relativa causa<sup>(26)</sup>.

In effetti la necessità ed automaticità, e la stessa natura di effetto legale della sospensione, rendono assolutamente irrilevante la presenza o meno di un'eccezione.

La verifica circa la presenza del presupposto per la declaratoria di sospensione andrà dunque fatta officiosamente, sulla base però degli atti, e il giudice si avvarrà dei suoi poteri di cui all'art. 484 c.p.c. per agevolare tale verifica, anche a mezzo dei suoi ausiliari<sup>(27)</sup>.

Naturalmente nei casi dubbi si procederà tramite una sommaria istruttoria. Se poi fosse d'interesse del debitore o del creditore contestare il risultato di siffatti accertamenti, si dovrà approfondire in sede oppositiva.

Circa la nozione di abitazione principale, la sospensione non riguarda affatto tutti i beni pignorati utilizzati quali abitazione, fossero anche gli abitatori dei familiari o dei congiunti del debitore, ma esclusivamente quelli adibiti ad abitazione del debitore.

Circa la fonte, due sono le norme che a mio avviso possono essere utilizzate, e cioè l'art. 13, d.l. n. 201/2011, secondo cui "Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" e l'art. 10, co. 3-*bis*, del d.p.r. 917/1986, secondo cui «Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».

Di scarso rilievo sarebbe andare invece a verificare la presenza nell'ordinamento di definizioni aderenti alla nozione di "prima casa", dizione contenuta solo nella rubrica della norma, e notoriamente *rubrica legis non est lex*.

A mio avviso, la nozione più appropriata è quella di cui al d.l. n. 201/2011 per vari ordini di ragioni. Il primo consiste nel fatto che tale disposizione non fa riferimento come invece l'art. 10, d.p.r. n. 917/1986, alla disgiuntiva "o" con riferimento ai famigliari, e quindi, conformemente alla lettera della norma in commento, riguarda solo l'abitazione principale del

---

<sup>(26)</sup> Sulla non necessità dell'istanza singolarmente si esprime anche la delib. CSM 4 giugno 2020, cit.

<sup>(27)</sup> Potendosi in particolare ipotizzare di onerare i custodi di una verifica a tappeto, e in caso di procedure per le quali gli stessi non siano stati nominati, di procedere alla nomina anche e preliminarmente per tale verifica, con successivo arresto non appena appurata la sussistenza della causa.



debitore, che può anche avere con sé i famigliari; ma se l'abitazione fosse abitata solo dai famigliari, la norma non si applicherebbe.

Inoltre, l'art. 13, d.p.r. n. 201/2011 ha il pregio di esplicitare un criterio presuntivo documentale, costituito dalla residenza anagrafica e dalla destinazione catastale, aspetto non indifferente per un giudice, qual è quello dell'esecuzione, che non è istituzionalmente preposto ad accertamenti<sup>(28)</sup>.

Circa l'applicabilità a soggetti diversi dal debitore, si deve in generale concludere negativamente ma la norma, in ossequio alla sua *ratio*, deve in generale ritenersi applicabile ai soggetti passivi dell'esecuzione (coniuge in comunione legale e terzo proprietario ai sensi dell'art. 602 c.p.c.)<sup>(29)</sup>

Se l'ausiliare nel porre in essere gli atti di sua competenza non verificasse erroneamente il ricorrere della causa di sospensione, ad es. emettendo l'avviso di vendita, effettuando la pubblicità, addirittura aggiudicando, ci si domanda se possa proporsi avverso tali atti reclamo *ex* art. 591-*bis* c.p.c., ma in realtà si tratterebbe qui solo di sollecitare un provvedimento officioso.

A scanso di equivoci comunque, il giudice ben farebbe, una volta che l'ausiliare, a seguito della disposizione *ex* art. 474 c.p.c. (di ordine generale) abbia comunicato la presenza della causa sospensiva, ad emettere il provvedimento dichiarativo della sospensione, risolvendosi così ogni questione.

Circa il momento rilevante ai fini della verifica in parola, fermo restando che la condizione deve permanere per tutto il periodo in cui vige la sospensione, nel senso che venendo meno automaticamente ciò comporterà la caducazione della sospensione, mi pare esso coincida con l'entrata

---

<sup>(28)</sup> I poteri di accertamento del giudice dell'esecuzione sono limitati e fanno eccezione alla regola: art. 512 c.p.c. (controversie distributive); art. 549 c.p.c. (accertamento dell'obbligo del terzo); fasi sommarie delle opposizioni; hanno poi un contenuto in qualche guisa di accertamento (prevalentemente della non contestazione) i provvedimenti resi ai sensi degli artt. 499, 6° co, e 548, 2° co., c.p.c. È evidente che nonostante la scelta operata del testo, un *quid* di accertamento circa la natura abitativa del bene si avrà sempre, qui come nel caso di cui all'art. 560 c.p.c.

<sup>(29)</sup> Maggiori perplessità suscita l'applicabilità al comproprietario di cui all'art. 599 cpc, che non è equiparabile al debitore. In dottrina invece in tal senso FINOCCHIARO, *La sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa*, in *Il Quotidiano giuridico*, pubbl. 22 maggio 2020), sulla scorta sempre della *ratio* della norma che a giudizio dell'Autore supererebbe l'ostacolo della natura eccezionale della stessa. Circa l'applicabilità alle procedure concorsuali, l'applicazione dev'essere esclusa atteso che le stesse hanno ad oggetto il patrimonio del debitore e non il singolo bene; in tal senso FINOCCHIARO, op. cit.

Va poi condiviso che la sospensione si applica all'espropriazione esattoriale, che infatti costituisce pur sempre un'espropriazione forzata individuale.

in vigore della disposizione. E ciò non perché la norma non si presti ad un'altra interpretazione letterale, quanto perché la disposizione è basata su una *ratio* (come indica l'*incipit*), per la quale è evidente la rilevanza non di un momento genetico risalente nel tempo, magari di molto; ma della situazione al momento dell'entrata in vigore, cui si riferisce il problema che si vuole scongiurare. Ovviamente, una lettura razionale e costituzionalmente orientata deve poi escludere la rilevanza in positivo di eventuali variazioni successive.

La norma dispone la sospensione di "ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare" ed allora essa non pare riferirsi che a procedure pendenti<sup>(30)</sup>, le quali sole possono essere sospese. L'atto di pignoramento è quello che segna l'inizio dell'azione esecutiva, prima di esso non c'è un'esecuzione in corso da sospendere. Ne deriva che quel primo atto è validamente posto in essere. Certo, una volta perfezionata la fattispecie a formazione progressiva in cui consiste il pignoramento immobiliare (data dalla notifica dell'atto e dalla successiva trascrizione dello stesso) scatterà la sospensione.

Se la norma vuole "proteggere" temporaneamente (per sei mesi appunto) l'abitazione principale del debitore dal progredire dell'azione esecutiva, allora il semplice pignoramento del bene non interferisce con tale finalità, ma al contempo assicura adeguata tutela al creditore che, grazie a quel pignoramento, impedirà quei trasferimenti del bene che poi solo a prezzo di un'azione revocatoria (salvo non ricorrano i requisiti di cui all'art. 2929-*bis* c.c.) potrebbe recuperare alla garanzia patrimoniale offerta dal debitore stesso.

La limitazione poi alla procedura espropriativa si giustifica a mio parere in quanto nell'ipotesi di esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c., sussiste già la sospensione prevista dall'art. 103, 6° co., d.l. n. 18, che da un lato vale per tutti gli immobili (abitativi e non, e tra i primi residenze, seconde case e quant'altro), ma dall'altro prevede un'estensione temporale minore, cioè fino al 1-9-2020. Il che forse in parte si spiega tenendo conto del diverso rapporto fra debitore e immobile espropriando (che è di sua proprietà) e obbligato al rilascio (che generalmente sarà un conduttore, e nella maggioranza degli altri casi si tratterà non della casa d'abitazione).

---

<sup>(30)</sup> Così concludono ROSSI-LEUZZI, *Procedure esecutive e prima casa nel diritto emergenziale anti-covid*, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), pubblicato il 30 aprile 2020, 11.

### ***7. Segue. Sospensione del processo e sospensione dei termini. Il giudizio divisionale***

La sospensione si riflette anche sui termini interni al processo esecutivo. Su di essi c'è forse poco da dire: se il processo è sospeso anch'essi lo sono<sup>(31)</sup>. Se il processo d'espropriazione tende a liquidare un bene per soddisfare col ricavato il creditore, ogni atto interno allo stesso è strumentale a questo risultato; così se questo risultato temporaneamente non si può conseguire, allora anche i termini perentori non possono decorrere. Se però, ed in quanto, tali atti possono porsi in essere, allora i relativi termini decorrono.

Tutto questo è scontato per gli atti d'impulso del creditore, ma vale anche ad es. nel caso della conversione: il debitore in base all'ordinanza di conversione è tenuto a versare una certa somma (una rata, il tutto a seconda dei casi) per sostituirla al bene pignorato. Ritenere che tali somme debbano continuare ad essere versate significa non riconoscere che anch'esse sono destinate al soddisfacimento del credito, nel senso che fors'anche il debitore intenzionato ad opporsi alla pretesa esecutiva, ma intanto voglia liberare il bene definitivamente dal vincolo del pignoramento, verserà delle somme che se la pretesa sarà fondata andranno a soddisfare il credito: la conversione è alternativa alla liquidazione, ma ha lo stesso scopo.

E le stesse considerazioni valgono per l'aggiudicatario: versare il saldo (sulla cui natura processuale del relativo termine rimando a quanto già detto in precedenza) significa consentire il trasferimento e chiudere allora la fase liquidativa; ma significa anche fornire i mezzi per soddisfare in sede distributiva il credito. Non vedo quale atto sia più strumentale alla liquidazione.

Ma aldilà di ciò le parti, se lo vogliono, possono porre in essere atti del processo esecutivo? Cioè per il creditore non decorre il termine per l'istanza di vendita e tuttavia può provvedervi, o se lo fa l'atto è invalido (come parrebbe dalla lettura dell'art. 626 c.p.c.)? E così vale per gli altri atti d'impulso.

E così pure per l'attività degli ausiliari.

Orbene a me pare che aldilà di ogni valutazione, l'art. 626 c.p.c. stabilisca inequivocabilmente il principio per cui durante la sospensione non si può porre in essere alcun atto esecutivo che consenta il progresso del processo esecutivo, e in senso lato alcuna attività esecutiva sempre a

---

<sup>(31)</sup> FURNO, 1956, *La sospensione del processo esecutivo*, 112.

ciò destinata<sup>(32)</sup>, a parte alcuni (per i quali *infra*) pena la loro invalidità e opponibilità *ex art.* 617 c.p.c.<sup>(33)</sup>. Con questa particolarità a mio parere, che altrimenti renderebbe vana la sospensione stessa, e cioè che il termine decadenziale per l'opposizione non potrà che decorrere dalla riattivazione del processo.

In tutto ciò in fondo sta l'essenziale differenza tra sospensione del procedimento e sospensione dei termini: se viene sospesa la procedura non si può fare (tendenzialmente) nulla; se sono sospesi i termini non si incorre nelle decadenze, ma le attività si possono anche porre in essere, con il limite che il progredire del processo deve di fatto arrestarsi allorché si giunge al punto che sorge per l'altra parte un termine preclusivo.

Sempre in tema di portata, sarà interessante vedere cosa accade del giudizio divisionale endo-esecutivo di cui all'art. 601 c.p.c.

Ora l'art. 54-*ter* citato si riferisce espressamente ad "ogni procedura esecutiva", ed allora tutto ciò che è all'interno della procedura esecutiva nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi, sarà oggetto di sospensione (e così l'udienza fissata ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c.; il termine perentorio assegnato dal giudice al fine dell'instaurazione del giudizio endo-divisionale), ove l'immobile sia abitato dal debitore (per il comproprietario, cfr. *retro*, nota 31).

Ma anche con riferimento al giudizio divisionale i problemi sono più apparenti che reali, perché, seguendo l'insegnamento del S.C.<sup>(34)</sup>, esso è in stretto rapporto di strumentalità con quello esecutivo, al punto da avere in comune lo stesso giudice (art. 181 disp. att. c.p.c.) e quindi, essendo il primo inserito nell'attività volta a consentire il soddisfacimento forzato del credito, ancorché la vendita sia effettuata *anche* allo scopo di realizzare lo scioglimento della comunione, lo stesso processo non può che seguirne la sorte anche in tema di sospensione.

#### **8. *Segue. Attività che proseguono ed attività che si devono arrestare. La distribuzione ed il decreto di trasferimento***

Circa gli atti che possono essere posti in essere durante il processo sospeso, anche tenendo conto della *ratio* della norma, essi saranno quelli che in qualsiasi processo sospeso possono essere effettuati in base all'interpretazione corrente dell'art. 626 c.p.c., per cui si ritengono sottratti al

---

<sup>(32)</sup> Mi pare che tale soluzione sia condivisa da SOLDI, *op. ult. cit.*

<sup>(33)</sup> LUIISO, *op. cit.*, 68.

<sup>(34)</sup> Cfr. da ultimo Cass., S.U., 7-10-2019, n. 25021.

divieto ivi stabilito non solo quelli di carattere conservativo, e ciò in quanto non si tratta di proseguire nella fase liquidativa ma semplicemente di preservare il bene, ma anche quelli volti a sottrarre definitivamente il bene dal pignoramento<sup>(35)</sup>.

Sotto il primo profilo rileva la nomina del custode, che così vigilerà sul bene, riscuoterà i frutti che vengono assoggettati anch'essi al pignoramento; ma che ovviamente non effettuerà quelle attività che invece gli sono affidate in vista della liquidazione, es. l'accompagnamento degli interessati all'acquisto.

Importante mi pare sottolineare che il custode, nella sua attività di vigilanza e conservazione, non solo potrà sollecitare interventi volti a scongiurare il perimento dell'edificio, ma allo stesso tempo potrà segnalare al giudice quelle violazioni del debitore che possano provocare danno al bene, e che dunque giustificano la successiva emissione dell'ordine di liberazione.

Tutto ciò con il corredo di udienze, improcedibilità, opposizioni, attuazioni, con il normale decorso dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.

Per quanto si riferisce alle attività utili a sottrarre i beni dal pignoramento, la loro perseguibilità è legata al fatto che la sospensione appunto arresta, ma non elimina il vincolo, per cui il debitore ha tutto il diritto di ottenere un risultato definitivo consistente nella liberazione del bene<sup>(36)</sup>.

E così la proponibilità dell'istanza di conversione, e dunque la necessità del provvedimento di ammissione e quello successivo di conversione; dopodiché certo anche quel debitore avrà diritto, come tutti gli altri, di fruire della sospensione che andrà a rendere inesigibili le rate per tutto il periodo. Ma se purtuttavia vorrà (egli come anche il debitore che la conversione abbia ottenuto anteriormente) versare e frattanto, cioè prima del 30 ottobre, l'ordinanza di conversione venisse adempiuta, il giudice dovrebbe liberare il bene dal vincolo ordinando la cancellazione del pignoramento. Se poi il debitore non avesse proposto opposizione (nel quale caso riprenderebbe vigore la relativa sospensione *ex art.* 624 c.p.c.), essendo ormai venuto meno il collegamento tra procedura e abitazione principale, il pignoramento essendosi ormai concentrato sulle somme, si potrebbe anche procedere alla distribuzione.

A non diverse conclusioni si dovrà giungere a proposito della richiesta e del relativo provvedimento di limitazione dei mezzi di espropriazione ai

---

<sup>(35)</sup> In tali termini FURNO, *op. cit.*, 112.

<sup>(36)</sup> In tal senso LUISO, *op. cit.*, 68.

sensi dell'art. 483 c.p.c.; così come in materia di riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c.

Venendo alle attività inibite, esse non possono che essere quelle strumentali al progredire del processo esecutivo. Pertanto l'istanza di vendita per quanto riguarda il creditore; lo svolgimento delle attività peritali per quanto si riferisce allo stimatore; la liberazione dell'immobile (ma salvo le ipotesi che si son viste in relazione alle possibili violazioni dei doveri da parte del debitore) e le visite da parte degli interessati, da parte del custode; la celebrazione delle aste e prima ancora l'effettuazione delle pubblicità, da parte del delegato.

Rimane un dubbio circa il deposito della documentazione prevista dall'art. 567 c.p.c., nel senso che certamente il relativo termine perentorio è sospeso per quanto già detto sul punto, ma si può inibire tale attività? In effetti qui il deposito è neutro perché non farebbe sorgere il potere giudiziale di emettere il decreto di fissazione dell'udienza, soggetto a sospensione.

Certamente inibite invece le attività del giudice, come l'emissione del decreto e la celebrazione dell'udienza *ex* art. 569 c.p.c.; le eventuali convocazioni delle parti ai sensi dell'art. 485 c.p.c. quando non connesse alle attività che invece devono o possono proseguire.

Circa la fase distributiva, essa appartiene al processo esecutivo, ma allo stesso tempo anche qui bisogna farsi guidare dalla *ratio della norma*, che ripeto è addirittura riportata nella disposizione, sia e soprattutto dalla limitazione oggettiva della causa di sospensione in commento.

Orbene, lo si è già detto, l'oggetto della sospensione è rappresentato da "ogni" procedura d'espropriazione che abbia ad oggetto l'abitazione principale.

Va in proposito osservato che, per sua struttura, il processo esecutivo di espropriazione immobiliare ha ad oggetto l'immobile finché sussiste la fase liquidativa, cioè finché il bene non sia trasferito all'aggiudicatario.

Ma quando quel bene è ormai uscito dal processo, così come dal patrimonio del debitore, per essere trasferito all'aggiudicatario, e il pignoramento è addirittura ormai cancellato, il processo assume un altro oggetto, e cioè il ricavato, una somma di danaro. Rispetto alla quale non esiste alcun collegamento con la causa di sospensione.

Ed allora nessun ostacolo dovrebbe porsi alla prosecuzione, ove appunto il trasferimento sia avvenuto anteriormente al 30 aprile.

Rimane però un dubbio, e cioè quello per cui in alcuni casi può verificarsi che il bene, ancorché trasferito a mezzo del decreto di cui all'art. 586 c.p.c., purtuttavia il debitore non sia ancora stato sloggiato.

E ciò può accadere proprio e soprattutto nelle ipotesi di immobili adibiti ad abitazioni principali, perché l'art. 560, come modificato con la l. n. 12/2019, che si applica anche alle anteriori procedure grazie alla disposizione di cui al d.l. n. 162/2019 (convertito dalla l. n. 28/2020), prevede che non si possa procedere a liberare l'immobile adibito ad abitazione principale del debitore e della sua famiglia, se non con il decreto di trasferimento.

La disciplina del d.l. n. 162/2019, espressamente applicabile a tutte le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione (28-2-2020) tranne l'ipotesi in cui sia già stata effettuata l'aggiudicazione, prevede che anche in caso di abitazione l'immobile possa essere liberato dal custode dopo il decreto di trasferimento.

Ora, trascurando le ipotesi in cui l'aggiudicazione sia avvenuta posteriormente al 28-2-2020 (il blocco dell'attività giudiziaria risale al 9-3-2020) ci si troverà di fronte a una certa quantità di aggiudicazioni anteriori al 28 febbraio per le quali il bene non era liberato. Ad esse, in quanto abitazioni principali dei debitori, potrà quindi applicarsi la disciplina anteriore, cioè vigente fino al febbraio 2019, e quindi l'attuazione dell'ordine di liberazione, oppure – se così vorrà l'aggiudicatario – l'esecuzione del rilascio *ex* artt. 586 e 605 ss. c.p.c.

Nel secondo caso, trattandosi di un'esecuzione in forma specifica per rilascio intentata dall'aggiudicatario, non si applicherà ovviamente la sospensione di cui all'art. 54-ter, ma la sospensione delle esecuzioni per rilascio disposta a mente dell'art. 103, 6° co., d.l. n. 18.

Nel caso del bene da liberarsi ai sensi dell'art. 560 c.p.c., non ritenendosi di applicare l'art. 54-ter in quanto si è già verificato il trasferimento e il venir meno del pignoramento, occorrerà però considerare il fatto che l'attuazione della liberazione costituisce comunque un'appendice della fase liquidativa cui provvede infatti lo stesso custode che viene definito in tal caso come "ultrattivo". In ogni caso il g.e., tenuto conto della *ratio* della norma, non potrebbe che esercitare i suoi poteri di direzione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 484 c.p.c., e quindi non consentire la liberazione prima del 1° settembre come previsto dall'art. 103, 6° co., come già detto a suo tempo.

Veniamo ora all'emissione del decreto di trasferimento. Anche qui si pongono delle questioni.

In particolare occorre ricordare che la *ratio* espressa della norma consiste nell'esigenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica; dall'altro che le procedure sospese sono quelle che abbiano ad

oggetto l'espropriazione di beni immobili adibiti ad abitazione del debitore.

Dunque un dato è certo, e cioè quante volte il bene immobile sia ancora l'oggetto del processo esecutivo, ma non costituisca, o non costituisca più, l'abitazione principale, si avrà la possibilità di provvedere all'emissione del decreto di trasferimento.

Va chiarito che la possibilità di cui sopra si riferisce non solo ai beni che non hanno mai costituito abitazione principale, ma anche a quelli per i quali, pur essendolo stati, tale condizione sia venuta meno nel corso del processo (anche dopo il 30 aprile) non solo volontariamente (perché ad esempio il debitore s'è trasferito altrove), ma anche a seguito di liberazione disposta a seguito di violazioni degli obblighi del debitore.

Invece il decreto non potrà essere emesso se il bene costituisca tuttora l'abitazione principale del debitore.

Infatti in questo caso l'oggetto del processo è ancora l'abitazione principale del debitore, e quindi la disciplina dell'art. 54-ter è pienamente applicabile.

Si è sostenuto che varie sono le indicazioni che invece portano alla conclusione opposta<sup>(37)</sup>. In particolare rileverebbe la speciale tutela dell'aggiudicatario, il quale – avendo versato addirittura il saldo prezzo – avrebbe uno *ius ad rem* sul bene.

Le argomentazioni più forti sono costituite dal disposto dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., nonché dal regime stesso della sospensione del processo esecutivo.

L'art. 187-bis disp. att. c.p.c. però, a mio avviso, pare difficilmente supportare la tesi surriferita: tale norma prevede la sopravvivenza dell'aggiudicazione all'estinzione atipica del processo (così come l'art. 632, 2° co., c.p.c. fa salva la stessa in caso di sopraggiunta estinzione tipica), ma nel nostro caso alcuno dubita che sia preservata l'aggiudicazione in caso di sopraggiunta sospensione.

Più fondata mi pare l'altra osservazione.

Ma anche qui va detto che la sospensione *ex* art. 624 c.p.c. è indissolubilmente legata al giudizio d'opposizione. Se l'accoglimento di quest'ultima non è idonea a travolgere l'aggiudicazione<sup>(38)</sup>, è evidente che non avrebbe senso sospendere il trasferimento.

---

<sup>(37)</sup> ROSSI-LEUZZI, cit., 10.

<sup>(38)</sup> Cfr. Cass., S.U., 28 novembre 2012, n. 21101.



Non diverse conclusioni varranno quante volte la sospensione *ex art.* 623 c.p.c. sarà disposta in relazione ad un giudizio che abbia ad oggetto la caducazione del titolo esecutivo.

Invece nel caso che ne occupa, di una sospensione *ex lege* che ha la sua *ratio* nel contenimento di un contagio, non vedo proprio argomenti per sostenere la mancata sospensione. Qui i casi saranno due. O si ritiene che si possa emettere il decreto di trasferimento. Ma tralasciando l'argomentazione decisiva consistente nel fatto che in tal caso si procederebbe nella fase liquidativa (appunto attraverso l'emissione del decreto) a fronte di una norma che sospende "ogni procedura esecutiva per il pignoramento" dell'abitazione principale, non si potrà poi attuare la liberazione, ed allora tutto si risolverebbe nell'imporre il pagamento del prezzo (termine che però dovrebbe essere sospeso...); traslare sull'aggiudicatario il rischio di perimento; porgli a carico le imposte comunali e sui redditi; fargli carico dei relativi oneri condominiali e...non consegnargli il bene.

Oppure ancora, accedendo alla tesi estrema per cui si può anche attuare la liberazione, allora veramente si conduce ad un'*interpretatio abrogans* della disposizione, particolarmente pesante se si pensa all'esposizione al pericolo che essa comporta, almeno secondo il legislatore.

Una via di mezzo potrebbe allora essere quella di emettere il decreto ma non liberare (non mettere in moto il meccanismo attuativo) fino appunto al 1-9-2020, data cui fa riferimento l'art. 103, 6° co., citato.

Resterebbe però anche qui il salto consistente nel porre in essere un atto palesemente appartenente alla fase liquidativa (il decreto di trasferimento), imponendo tutti gli oneri di cui dicevo, per mesi e al solo fine di anticipare di due mesi la liberazione.

### ***9. Segue. La ripresa del processo***

Non meno problematico è l'aspetto della riattivazione del processo esecutivo ad esito del periodo di sospensione.

La soluzione del quesito a mio parere dipende essenzialmente dalle osservazioni che già si sono fatte con riferimento alla natura della sospensione in commento.

In effetti si è già detto che tra le caratteristiche peculiari della sospensione prevista dall'art. 54-ter vi sono 1) la necessaria ripresa del processo esecutivo; 2) l'indicazione del momento di ripresa, il 30-10-2020.

La prima caratteristica, e precisamente quella della ripresa necessaria del processo esecutivo, è già conosciuta dall'ordinamento, e in particolare era tipica del giudizio di cui all'art. 512 c.p.c. (controversie distributive), nel senso che allorché tali contestazioni andavano coltivate in sede cogni-

tiva autonoma, il processo esecutivo entrava sì in una fase di sospensione, che però era destinata a sfociare in una ripresa del processo, nella sua fase distributiva appunto.

Un po' come accade ancor oggi nel caso della divisione endo-esecutiva, la quale può concludersi con l'attribuzione di un bene al debitore, oppure nella realizzazione di una somma ad esito della vendita (o dell'attribuzione del tutto all'altro dividendo) in sede divisionale, ma nell'uno come nell'altro caso il processo esecutivo (salvo l'assenza di un atto d'impulso) deve riprendere, nel primo caso per la vendita, nel secondo per la distribuzione.

Per tutte tali ipotesi si può sinceramente dubitare dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 627 c.p.c., che prevede la riassunzione a cura del creditore nel termine perentorio stabilito dal giudice oppure in quello di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'emissione della sentenza di secondo grado.

Tale norma infatti è evidentemente ritagliata sulla parentesi oppositiva, che come si è già ricordato costituisce una causa di sospensione che ha la particolarità di potersi risolvere addirittura nel venir meno definitivo del processo esecutivo. Proprio tale possibilità, che l'opposizione condivide con tutti quei giudizi che abbiano ad oggetto l'impugnazione, *lato sensu*, del titolo esecutivo, e la conseguente incertezza, giustifica la necessità della disciplina di cui all'art. 627 c.p.c.

Ma quando il processo riprende necessariamente, si potrebbe appunto ritenere carente o inadeguata tale norma<sup>(39)</sup>, e piuttosto si dovrebbe attingere a quanto indicato dall'art. 297 c.p.c., norma di carattere generale applicabile in caso di assenza di una disciplina specifica.

Nel nostro caso, però, c'è un'ulteriore particolarità: nessuno infatti può sapere quando termina il giudizio endo-divisionale, né poteva sapere quando sarebbe terminato il giudizio di cognizione avente ad oggetto la risoluzione di una controversia distributiva.

Ma qui il termine certo di ripresa c'è, ed allora prevedere, o meglio ancora costruire, la necessità di un'istanza di riassunzione serve solo da un lato ad aggravare la posizione del creditore a fronte di un fatto del tutto involontario ed estraneo, qual è la necessità di contenere il contagio, dall'altro ad aggravare l'attività degli uffici giudiziari che si troverebbero

---

(39) Per l'inapplicabilità dell'art. 627 c.p.c. in ipotesi di parentesi cognitiva, cui consegue necessariamente la prosecuzione del processo esecutivo, Cass. 19 dicembre 2014, n. 26889.

con centinaia di istanze di riattivazione tra l'altro tutte più o meno contemporanee.

Istanza, si badi, che costituendo atto d'impulso esporrebbe anche il creditore del tutto incolpevole e comunque a prescindere da ogni legame col processo (com'è invece in tutte le altre ipotesi contemplate), al rischio d'estinzione ove non tempestivamente posta in essere.

E ciò pur essendo certa si ripete la data di ripresa, mentre la riassunzione, lo si è visto, serve proprio a risolvere lo stato d'incertezza determinato dall'*incertus quando* (se non dall'*incertus an*).

Insomma a me pare che in tal caso, per le ragioni indicate ed anche, qui sì, per l'efficiente progredire del processo esecutivo, ben si possa usare, *mutatis mutandis*, l'antico adagio *dies interpellat pro homine*.

E così se è stata o occorre fissare un'udienza, rilevata la causa di sospensione il giudice potrà fissare l'incombente a data successiva al *dies ad quem* della causa di sospensione; mentre nelle altre ipotesi semplicemente dopo tale momento il processo riprenderà normalmente.

Se poi la sospensione *ex lege* in parola intervenisse in relazione a un processo già sospeso per altra causa, semplicemente l'effetto voluto dal legislatore è la sospensione fino al 30 ottobre, e soltanto ove l'altra sospensione cessasse prima, subentrerebbe quella in esame fino al previsto termine; negli altri casi l'effetto sarebbe già garantito dalla prima sospensione<sup>(40)</sup>.

---

<sup>(40)</sup> In tal senso mi paiono SASSANI-CAPPONI-PANZAROLA-FARINA, *op. cit.*, par. 6, secondo i quali condivisibilmente a quel punto sarebbe necessario l'atto di riassunzione *ex art.* 627 c.p.c. Non condivido invece l'idea di sospendere un processo sospeso: ricorrendone i presupposti vi si provvederà una volta ripreso il processo.